

**XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
CAMERA DEI DEPUTATI**

**Audizione informale
Esame delle proposte di legge C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello,
recanti "Interventi per il settore ittico"**

Lunedì, 11 settembre 2023

MEMORIA FEDERPESCA

RIASSETTO DEL SETTORE PER ESSERE DAVVERO COMPETITIVI

E' di fondamentale importanza ribadire la necessità di andare avanti nel varo di una legge di riassetto complessivo del settore ittico. Da questo punto di vista, il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura nella scorsa legislatura, seppure presentava moltissime criticità, faceva un passo avanti su diverse questioni ed è un bene che rappresenti oggi una base di partenza nella redazione delle proposte di legge che esaminiamo.

A tal fine, avendo apprezzato le proposte di legge oggetto dell'audizione e riconoscendo in ognuna di loro la volontà di intervenire sul settore ittico, auspichiamo che si possa pervenire ad un testo unificato al fine di pervenire, in tempi brevi, all'approvazione di un provvedimento di riforma complessivo auspicato da anni, che vada nella direzione di sostenere le attività della pesca marittima professionale.

OSSERVAZIONI

Art. 2 – Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

L' Articolo 2 di tutte le proposte presentate prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

In questi anni il comparto ha sofferto una legislazione europea particolarmente stringente che, perseguendo l'obiettivo della limitazione dello sforzo di pesca richiede agli imprenditori del settore adempimenti burocratici inimmaginabili per la complessità della normativa comunitaria applicabile; chi solo si diletta a consultare la banca dati EUR-LEX digitando la parola "pesca" potrà rilevare che la normativa vigente in materia (fra trattati, regolamenti, decisioni, direttive, ecc.) espone ad oggi l'esistenza di 130.853 fonti normative. E' immaginabile un'attività economico -imprenditoriale che debba fare i conti con un simile quadro di riferimento?

Non di meno, alla feconda produzione normativa comunitaria si è affiancata nel tempo quella che promana dalle norme di carattere nazionale che fa riferimento alla navigazione marittima, all'inquadramento della gente di mare, alla disciplina tecnica della pesca, all'igiene e qualità del prodotto, alla disciplina del commercio, alla salvaguardia dell'ambiente marino, ecc. Il tutto condito da termini perentori per il cittadino-imprenditore e dalle corrispondenti sanzioni di carattere amministrativo o penale conseguenti a omissioni, ritardi anche solo di un'ora, non conoscenza di una della miriade di norme applicabili.

L'avvio di una semplificazione amministrativa, effettiva e non di facciata, adeguatamente percepita dagli operatori come favorevole al rilancio della propria attività d'impresa, risulta ineludibile e non più rinviabile nell'interesse del settore e della stessa Pubblica Amministrazione in senso lato.

La strutturale dipendenza dall'estero del mercato interno dell'ittico, una diminuzione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, con conseguente calo di consumo del prodotto ittico nazionale e le difficoltà di accesso al credito determinate dalle condizioni del mercato finanziario italiano contribuiscono a determinare un momento di grave disorientamento. Per questi motivi, la pesca e l'acquacoltura in Italia richiedono una grande attenzione da parte del Parlamento e del Governo. Il rischio è, altrimenti, che l'attuale declino non riesca a essere invertito, determinando viceversa una maggiore difficoltà per gli operatori a stare sul mercato in maniera competitiva e ad affrontare le sfide che derivano dalle flotte extraeuropee che, in virtù di accordi siglati con l'Unione Europea, hanno accesso ai mari e ai bacini tradizionalmente battuti dalla flotta italiana.

E' proprio in considerazione degli elementi di difficoltà del settore, che risulta fondamentale razionalizzare gli iter burocratici, semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi di risposta dell'Amministrazione e, di conseguenza, la durata dell'intero iter amministrativo. Tutte queste questioni, se messe in atto, forniranno agli operatori le condizioni per incrementare la competitività del settore ed effettuare scelte strategiche rispetto alle proprie attività.

Considerati gli elementi di difficoltà del settore, imputabili a diversi fattori (una legislazione europea particolarmente stringente, diminuzione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, difficoltà di accesso al credito), gli imprenditori ittici e gli operatori tutti sono oggi in attesa di un intervento legislativo che possa apportare, anche alla pesca e all'acquacoltura, quelle disposizioni di semplificazione amministrativa e di tutela dell'occupazione che sono previste per il settore agricolo e per gli imprenditori agricoli. Sono stati ricercati criteri e principi specifici tesi alla **semplificazione, all'abrogazione di norme obsolete, al coordinamento e all'armonizzazione delle disposizioni nazionali ed europee, alla riduzione dei tempi per i procedimenti ed alle norme sui controlli**. Esattamente in questo senso intendiamo la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. L'obiettivo è l'intervento per il riordino della normativa nei settori della pesca e dell'acquacoltura, **abrogando norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita**, organizzando le disposizioni per materie o per settori omogenei, effettuando le modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e risolvendo di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 3 - Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate

L'articolo in esame può essere valutato positivamente se volto a consentire all'armatore e al proprietario armatore imbarcati (siano soci, o titolari di partita iva individuale) su natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda (ma con potenza motore superiore ai 25 cavalli) di essere iscritti nel regime della legge 413 del 1984, al pari degli altri membri (dipendenti) dell'equipaggio. Tuttavia, la sua formulazione presenta alcuni profili critici

In merito, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, qualora la finalità sia quella di cui in premessa, l'affermazione **“con esclusione dei pescatori autonomi”** (i quali resterebbero, quindi, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della disposizione) rischia di ingenerare ulteriore confusione, anche alla luce dell'ultima circolare INPS in materia (n. 38 del 2021).

Si consideri, invero, che nel settore della pesca marittima sussistono due differenti regimi previdenziali: quello della legge n. 250 del 1958 e quello della legge n. 413 del 1984. Il regime della legge n. 413 del 1984, con maggiori oneri, ma anche con maggiori garanzie rispetto a quello della legge n. 250 del 1958, si applica ai marittimi dipendenti dell'impresa di pesca che siano imbarcati su un natante in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: stazza lorda superiore alle 10 tonnellate; apparato motore superiore ai 25 cavalli (vedi sul punto art. 1287 del codice della navigazione). L'articolo 12 della legge n. 413 del 1984 stabilisce che lo stesso regime dei dipendenti imbarcati (ad esclusione della disciplina della disoccupazione) si applica anche agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sul natante da loro stessi armato. Tuttavia, l'equiparazione tra la posizione del marittimo dipendente e quella dell'armatore proprietario/armatore facente parte dello stesso equipaggio si scontra - quantomeno apparentemente - con l'articolo 6 della medesima legge, il quale alla lettera d) stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione i **marittimi della piccola pesca che esercitano l'attività in forma autonoma (o cooperativistica) su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore”**. La norma specifica, contestualmente, che nei loro confronti *“trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni”*. L'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 dispone, infatti, che il regime previsto dalla legge n. 250 del 1958 si applica ai marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, sia associati in cooperative, sia autonomi, che esercitano la pesca quale prevalente attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda.

Pertanto, nel caso di imbarcazione superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, non vi è dubbio che per l'armatore e il proprietario armatore imbarcati siano sottoposti alla legge n. 413 del 1984 (al pari del resto dell'equipaggio). Un problema si pone, invece, nel caso in cui armatore e/o proprietario/armatore siano imbarcati su un natante (da loro stessi armato) che non supera le 10 tonnellate di stazza lorda, poiché l'articolo 6 della legge n. 413 del 1984 e l'1 della legge n. 250 del 1958, nel fare riferimento ai “pescatori autonomi” potrebbero lasciar intendere che siano volti ad includere anche la posizione di armatori e proprietari armatori (che pure si imbarcano insieme al resto di dipendenti iscritti nel regime della legge n. 413 del 1984), in quanto non inquadrati con rapporto di lavoro subordinato.

In realtà, è bene chiarire che prima dell'intervento della circolare INPS n. 38 del 2021 si era ritenuto che il riferimento presente nell'articolo 6 della legge n. 413 del 1984 ai **“pescatori autonomi della piccola pesca”** dovesse considerarsi specificamente rivolto a quei pescatori a partita iva individuale che operano con piccole imbarcazioni (sempre in forme diverse da società), che solitamente non

hanno più di un dipendente a bordo. A queste figure (nonché ai marittimi delle cooperative) d'altronde, era rivolta la legge n. 250 del 1958.

Tuttavia l'Inps, in ragione del fatto che da un punto di vista giuridico pescatore autonomo è qualunque soggetto che svolge attività di pesca in forma diversa da quella subordinata, ha ritenuto che l'applicazione della legge n. 250 del 1958 debba essere rivolta a tutti quei pescatori per i quali sia possibile escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, anche agli armatori e proprietari armatori imbarcati (l'INPS, invero afferma l'armatore e il proprietario armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all'iscrizione previdenziale secondo il regime disciplinato dalla legge n. 250/1958, **anche nelle ipotesi in cui la pesca venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo**").

Ciò premesso, stante la complessa distinzione tra marittimo che opera in forma di impresa e pescatore autonomo, la disposizione, escludendo questi ultimi dal suo ambito di applicazione - e, quindi, dalla possibilità di scelta tra i due regimi previdenziali - rischia di non risolvere le problematiche sorte in questo ambito. Infatti, se la finalità dell'intervento - da noi condivisa - è quella di garantire (qualora l'imbarcazione non sia superiore a 10 tonnellate) la possibilità per l'armatore di scegliere nei propri confronti tra i due regimi previdenziali e, quindi, di poter optare per un regime di miglior favore dal punto di vista delle tutele, la dicitura pescatore autonomo in contrapposizione con quella di persona che esercita la pesca in **"forme giuridiche di impresa"** rischia di mantenere incertezze interpretative.

Serve, inoltre, una riflessione sul risultato finale delle modifiche che si intende apportare all'art. 1 della legge n.250 del 1958. La proposta, in effetti, prevede **l'aggiunta, successivamente al comma 1**, di un ulteriore comma che non verrebbe a sostituire gli altri (attuali commi 2 e 3). Il testo della disposizione all'esito delle modifiche dovrebbe essere il seguente:

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n 1765, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma del presente articolo ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183 [5], e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc.

Si ritiene che il testo rischi di essere foriero di ulteriori incertezze, stante il complesso raccordo, anche solo da un punto di vista formale, con i commi successivi. In ogni caso, la nuova disposizione dovrebbe parzialmente superare, in quanto successiva, quella di cui all'art. 6 della legge n. 413 del 1983.

Si segnala, infine, che l'accezione "tonnellate" è ormai obsoleta. Sarebbe opportuno sostituirla con l'unico riferimento compatibile con l'ordinamento vigente, e cioè GT (Gross Tonnage). Va inoltre specificato "dedite alla piccola pesca", nello spirito della 250/1958.

Art. 4 [C. 747 Pierro] - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione

L'art. 10 bis del decreto-legge n. 104 del 2020 ha già introdotto una disposizione dello stesso tenore. Si segnala, ad ogni modo, che la vis espansiva della legge n. 250 del 1958 sembra contrastare con le esigenze di tutela dei marittimi.

Art. 5 – Fondo per lo sviluppo della Filiera ittica

Nell'ambito delle risorse disponibili si valuta positivamente la previsione all'articolo 5 di istituire un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica volto a stipulare convenzioni con le associazioni di categoria nell'ottica di innovare i sistemi di rappresentanza e modernizzare il settore attraverso progetti di ricerca scientifica, campagne di sensibilizzazione, programmi di formazione professionale e progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse. Tuttavia, la dotazione finanziaria appare palesemente incoerente con le attività previste.

Art. 6 – Promozione della cooperazione e dell'associazionismo

Relativamente all'articolo 6, rubricato "promozione della cooperazione e dell'associazionismo", si ritiene di specificare al comma 1 lettera a) "Le associazioni nazionali di categoria maggiormente

rappresentative, così come definite all'art. 2, comma 5 *undecies* del DL n.225/2010, convertito in legge 26.2.2011 n.10, come modificato dalla legge 11.2.2019, n.12 di conversione del DL 14.12.2018,n.135"

Art. 7 – Esenzione dall'imposta di bollo

Si condivide l'articolo 7 sull'esenzione dall'imposta di bollo

Art. 8 – Semplificazione in materia di licenze di pesca

Di fondamentale importanza, come più volte sottolineato da Federpesca, la disposizione, prevista all'articolo 8 relativa alla tassa di concessione governativa per le licenze di pesca. Infatti, una criticità che si riscontra spesso è dovuta al fatto che, nel caso di attestazione provvisoria con relativo pagamento della tassa di concessione governativa, la scadenza della licenza non coinciderà con la scadenza della tassa, visto che il pagamento copre anche il periodo di attestazione provvisoria. In tal caso è probabile che si possa incorrere in errore con il pagamento delle relative sanzioni da parte dell'armatore che continua ad utilizzare una licenza con tassa di concessione scaduta; ciò in particolare può facilmente verificarsi quando durante il periodo degli otto anni dovesse cambiare la proprietà del natante.

Per questo la previsione al comma 1 *bis* che recita *"il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa"* e con una soprattassa del 5%, rappresenta una soluzione auspicata da anni da Federpesca. Oltre a questo è importante aver ribadito, al comma 2 dello stesso articolo, che *"la tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo"*.

Sarà a tal fine utile esplicitare, tramite un nuovo e più semplice decreto ministeriale di semplificazione, con esattezza quali sono le variazioni da ritenersi sostanziali che siano tali da richiedere l'emanazione di una nuova licenza di pesca, derubricando le altre variazioni ad annotazioni che a sensi del DPR 641/72 non sono soggette al pagamento della tassa.

Le variazioni sulla licenza da essere ritenute sostanziali potrebbero essere individuate in:

1. Morte dell'interessato, se persona fisica;
2. Variazione degli elementi indicati nell'allegato B di cui all'art. 4 del DM 26 luglio 1995, concernenti:
 - a) le caratteristiche tecniche della nave;
 - b) la potenza motrice;
 - c) i limiti di esercizio e i sistemi di pesca.

Infine, alla luce di quanto espresso sopra, non si comprende per quale motivo la licenza di pesca non possa essere emessa e/o rinnovata direttamente dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del natante. Pertanto, si propone, in un'ottica di semplificazione amministrativa il decentramento dal Masaf alle Capitanerie di Porto. Allo stato attuale l'autorità marittima competente è deputata al solo rilascio dell'Autorizzazione provvisoria in attesa della licenza di pesca rilasciata dal ministero, cosa che avviene qualche volta anche dopo alcuni anni. Tutto ciò si verifica ad ogni scadenza e comunque ogni volta che si rende necessaria una variazione sui dati inseriti in licenza relativi alla società intestataria od alla nave o ai sistemi di pesca autorizzati.

L'eventuale delega alle Capitanerie renderebbero le procedure più snelle e veloci al punto di superare in molti casi la necessità del rilascio dell'Autorizzazione provvisoria.

Condivisibile anche il comma 3 dello stesso articolo.

Art. 9 – Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

Si condivide la previsione di cui all'articolo 9 in merito all'esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca. Siamo molto soddisfatti del fatto che, come richiesto da Federpesca nelle precedenti audizioni, sia stato inserito questo articolo nella formulazione proposta. Infatti, in considerazione del fatto che l'installazione di tali apparecchi a bordo non ha per scopo quello ricreativo per l'equipaggio, bensì rappresenta un supporto alla attività di pesca (es. ricezione bollettini meteo), appare quantomeno improprio l'assoggettamento del canone alla Tassa di Concessione Governativa, così come avviene per gli alberghi, pensioni, ristoranti, altre navi ecc.

Art. 13 – Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette

All'articolo 13, comma 1, lettera b), si propone di sostituire le parole "delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali e della pesca" con "dei rappresentanti delle associazioni nazionali riconosciute".

A tal proposito si auspicherebbe, più che un mero parere, una partecipazione attiva dei rappresentanti delle associazioni riconosciute del settore.

Art. 15 – Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

All'articolo 15 non si capisce per quale motivo al comma 4 lett e) si specifichi la presenza di "ciascuna" associazione nazionale delle cooperative della pesca mentre la lett e) riferita alle

associazioni di rappresentanza delle imprese non abbia la stessa ratio. Si propone pertanto di modificare il comma 4 lett f) coerentemente come segue: DA

Si propone di sostituire le lettere e) ed f) con un'unica lettera e)

"e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle imprese di pesca riconosciute;"

Art. 16 – Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura

Allo stesso modo, all'articolo 16, non si ritiene coerente la composizione della commissione prevista al comma 3 lett d) ed e) dal momento che non risulta rappresentativa della composizione del settore.

Art 17 – Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso

In materia di pesca del tonno rosso, si apprezza la ratio dell'articolo che testimonia un cambio di filosofia auspicato da tempo.

Riteniamo infatti che, fatte salve le quote individuali di cattura già assegnate e attualmente in vigore, sia fondamentale improntare criteri di maggiore trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote da assegnare ai diversi sistemi di pesca sulla base dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso. Condividiamo pertanto quanto previsto al comma 2 relativamente alla necessità di favorire l'accesso alla risorsa anche da parte degli operatori che svolgono attività diverse e a coloro che ne sono attualmente privi.

Da questo punto di vista segnaliamo in particolare la situazione relativa alla pesca con l'attrezzo del palangaro.

Meno condivisibile quanto previsto al comma 2 lettera c) a meno di un obbligo di sistemi di sorveglianza (AIS) a bordo anche per le imbarcazioni inferiori a 12 mt.

Nella considerazione della sensibilità della specie in questione, si ritiene infine non opportuno che venga assegnata alcuna quota alla pesca ricreativa e/o sportiva.

Art. 18 – Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 [C. 747 Pierro] / Art. 18 – Disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca [C. 856 Caramiello]

Si condivide l'esigenza di modifica all'articolo 18 che prevede di stabilire che il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Una norma di semplificazione normativa che risolverebbe un problema annoso in molte marinerie italiane. Si chiede di abrogare l'inciso *"nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano"* poichè risulta ormai obsoleta rispetto ad un quadro di

rapporti economici tra Stati facenti parte dell'Unione Europea, sul libero scambio di merci e trasporti che necessita pertanto un adeguamento normativo.

Art. 20 [C. 856 Caramiello] Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni

Non vi sono rilievi circa l'introduzione, all'art. 8 del d.lgs. n. 4 del 2012, del comma indicato (1-bis). Tuttavia, si segnala che appare opportuna una complessiva riforma del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 4 del 2012. Sul punto si rinvia a quanto precisato in sede di osservazioni conclusive.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Tenendo conto della *ratio* che fonda le proposte di legge in esame e, in particolare, dell'intento di intervenire in termini di razionalizzazione e semplificazione del sistema della pesca (anche per mezzo della delega di cui all'art. 2 delle citate proposte) si segnalano alcune delle esigenze di riforma sorte nel settore non espressamente menzionate.

A) Riforma del sistema sanzionatorio

In materia di sanzioni, siamo convinti sia possibile coniugare l'effetto dissuasivo della sanzione ad una razionale parametrizzazione della stessa, proporzionandola all'effettiva gravità dell'infrazione o comunque commisurandola al fatturato dell'operatore, all' indebito vantaggio realizzato o perseguito con l'infrazione, all'effettiva incidenza dell'infrazione sulle risorse e sui prioritari obiettivi della PCP o comunque al danno provocato con l'infrazione. Si tratta di cogliere le pur minime aperture della Commissione facendo una scelta sanzionatoria meno pesante e proporzionata all'infrazione, garantendo in ogni caso la sua funzione dissuasiva. Vale sottolineare a riguardo il disposto del paragrafo 4 dell'art. 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per il quale la sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell'entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino.

Una considerazione va fatta anche sull'applicazione del principio di condizionabilità dell'aiuto pubblico, introdotto con la nuova PCP ed in particolare dall'art. 42 del Reg. UE 1380/2013, e normato dall'art. 11 del FEAMPA e dal Reg. UE 288/2015. Possiamo anche condividere il principio generale della subordinazione del sostegno finanziario del FEAMPA al rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori della pesca, ma quello che appare intollerabile è l'associazione infrazione grave = inammissibilità per 12 mesi, senza quella gradualità necessaria a parametrare la inammissibilità e la sua durata alla effettiva gravità dell'infrazione grave e al danno da essa arrecato alle risorse e all'ambiente marino, quindi al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Sempre con riferimento al principio di condizionabilità, una riflessione va fatta in particolare sull'arresto temporaneo obbligatorio: il sostegno previsto, per i proprietari dei pescherecci e per i pescatori, dall'art. 21 del FEAMPA, proprio per il suo carattere di compensazione della obbligatoria interruzione dell'attività di pesca, finalizzata alla tutela delle risorse, non dovrebbe a nostro avviso rientrare nella inammissibilità (ai sensi del disposto del paragrafo 7 del succitato art. 21, infatti, tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato sono effettivamente sospese (l'autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall'arresto temporaneo)).

In tal senso si auspica che le presenti proposte possano considerare di assicurare un maggiore bilanciamento tra precetto e sanzione a fronte di un quadro sanzionatorio attualmente del tutto sproporzionato e si auspica la possibilità di poter discutere ulteriori semplificazioni e correzioni relativamente alla L.154/2016 che rappresenta una vera priorità con l'obiettivo di riscrivere l'intero impianto repressivo.

B) L'imbarco di marittimo straniero

Il settore della pesca marittima è divenuto meno attrattivo per i lavoratori italiani. Si segnala, in particolare, l'assenza di un ricambio generazionale che potrebbe portare beneficio al settore. Inoltre, le imprese hanno segnalato la necessità di ricorrere all'imbarco di marittimi stranieri per poter rispettare le tabelle di armamento.

Le procedure di imbarco presentano, tuttavia, una serie di profili critici.

Si consideri, in merito, che ai sensi dell'art. 318, comma 3, codice della navigazione *"per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante"* (art. 318, comma 3, codice della navigazione). L'attuale formulazione della disposizione consegue alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 153 del 2004, il quale ha eliminato due delle limitazioni previgenti: la necessità che il marittimo occupasse mansioni c.d. di "bassa forza"; la necessità che il personale straniero non fosse superiore alla metà dell'equipaggio.

Premettendo che l'attuale contesto occupazionale richiederebbe la possibilità di ricorrere a personale straniero anche per la qualifica di comandante (e, quindi, che sembra opportuno un ulteriore aggiornamento della normativa), si evidenzia che il citato d.lgs. n. 153 del 2004 ha previsto che la disciplina dei titoli e delle modalità per l'applicazione della disposizione fosse rimessa ad una regolamentazione attuativa (cfr. articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 153 del 2004). Tale regolamentazione non è mai stata emanata e, di conseguenza, le Capitanerie fanno ancora riferimento al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 10 giugno 1998. La regolamentazione attuativa

dovrebbe tener conto anche delle modifiche recentemente apportate dal legislatore al c.d. "Testo unico immigrazione" (d. lgs. n. 286 del 1998), che hanno previsto l'esclusione della necessità di nulla osta al lavoro per i lavoratori marittimi (art. 27, comma 1 *septies*), tra i quali devono includersi anche i marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca. Si ritiene, quindi, ormai obsoleta anche per il settore della pesca la previsione (presente nel citato decreto 10 giugno 1998) della necessità di provare l'indisponibilità di marittimi italiani.

C) Politiche sociali e occupazionali nel settore della pesca professionale

Le politiche gestionali della pesca a livello comunitario e nazionale, arroccate sulla sostenibilità ambientale, senza una pur minima attenzione ai valori della sostenibilità sociale ed economica, stanno determinando l'effetto di declino sotto gli occhi di tutti: la riduzione del numero delle unità da pesca, degli occupati, della produzione vendibile. Una "desertificazione" unilaterale a tutto vantaggio degli altri paesi rivieraschi e non del Mediterraneo, che altro non aspettano se non aggredire il nostro mercato che rappresenta per loro il principale *target* commerciale. I costi sociali delle politiche gestionali e di controllo della pesca si stanno rivelando devastanti per un sistema in condizioni di strutturale debolezza.

Per questi motivi, il comparto ha la necessità che lo strumento ordinario di prestazioni integrative a sostegno del reddito copra anche i periodi di fermo delle attività di pesca conseguente ai provvedimenti dell'autorità marittima.

L'estensione al settore della pesca professionale di forme di integrazione salariale previste per i lavoratori del settore agricolo (c.d. CISOA agricolo) per mezzo della legge di bilancio 2022 - ancora in attesa di attuazione - nella formulazione attuale rischia di rappresentare semplicemente un costo contributivo per le imprese, essendo escluse dall'ambito di applicazione dell'ammortizzatore sociale proprio le ipotesi di sospensione dell'attività che gravano in maniera più rilevante sul settore (in particolare, le ipotesi di fermo obbligatorio continuativo e aggiuntivo).

Quando parliamo di sicurezza sociale, un argomento fondamentale che non viene menzionato in nessuna delle due proposte è quello del **c.d. ticket NASPI**. La legge n. 92 del 2012 (riforma degli ammortizzatori sociali / legge Fornero) all'art. 2, comma 31, prevede un contributo da parte del datore di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro che danno diritto al dipendente alle tutele economiche contro la disoccupazione. L'applicazione di detta normativa al settore della pesca presenta alcune criticità, tra cui, la più rilevante si manifesta nei casi di sbarco a causa di infortunio o di malattia. Infatti, nel nostro settore, il lavoratore per poter usufruire dell'assistenza economica dovutagli nei casi di inabilità conseguente ad infortunio o malattia deve procedere allo sbarco, che interrompe a tutti gli effetti il rapporto di lavoro (art. 343, n. 5 codice della navigazione). In tale interruzione non vi è alcuna volontà da parte dell'armatore, anzi il più delle volte questo è messo in difficoltà a causa dell'applicazione da parte dell'autorità marittima della tabella di

armamento, la quale gli impone di trovare immediatamente un sostituto pena il ritiro dei documenti di bordo ed il fermo della nave. In tale contesto, il pagamento del *ticket* NASPI (in caso di sbarco per malattia) rappresenta un ulteriore elemento di frustrazione per le imprese del settore. Pertanto, si reputa necessario circoscrivere l'ambito di applicazione del citato art. 2, comma 31, legge n. 92 del 2012, escludendo le ipotesi di risoluzione del rapporto per sbarco malattia del marittimo.